



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"

Gussago, 2018
Prot U/2018

Ai componenti dell'Assemblea dei Sindaci
dell'Ambito n. 2

Al Direttore Generale ATS Brescia
Dr Carmelo Scarcella

OGGETTO: convocazione incontro Assemblea dei Sindaci.

Il giorno Lunedì 23 Luglio 2018 alle ore 14,15 presso la sala Cartografica del Comune di Gussago è convocata la riunione dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto n. 2 Brescia Ovest con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale e delibere seduta precedente;
2. Approvazione variazione bilancio preventivo 2018;
3. Approvazione Bando inerente alla DGR 10/6465 del 10.04.2017 emergenza abitativa;
4. Approvazione Regolamento Buoni Nuove Povertà 2018;
5. Approvazione interventi legge 285 a favore di minori e delle loro famiglie;
6. Approvazione Regolamento Fondo di Solidarietà 2018;
7. Convenzione con RSA di Roncadelle per sportello badanti;
8. Aggiornamenti servizio lavorativo;
9. Aggiornamenti progetto FaMi;
10. Confronto relativamente alla natura giuridica dell'Azienda e alla sua governance (per la discussione di questo punto saranno presenti avvocato e commercialista dell'Azienda);
11. Varie ed eventuali.

In attesa di incontrarVi, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Guarnieri Giorgio

VERBALE
ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DSSB 2 Bs Ovest di Gussago
Lunedì 27 Luglio 2018 ore 14,15 – 17,00

AMMINISTRATORI PRESENTI: Assessori ai Servizi Sociali dei Comuni di Castel Mella, Cellatica, Ome, Roncadelle, Travagliato. Sindaco Castegnato, Castel Mella, Gussago, Ospitaletto, Roncadelle, Travagliato.

TECNICI PRESENTI: dott.ssa Danesi Elena, Assistente Sociale Lara Ancellotti, dott. Signoroni Giacomo.

Avvocato Mara Bergomi, Commercialista Mauro Vivenzi.

Dott.ssa Abrami ATS Brescia.

Segretario: dott.ssa Chiara Orlandi

1.

Il Presidente prende la parola e dichiara aperta la seduta dell'Assemblea chiedendo se ci sono commenti rispetto a delibere e verbale della volta precedente. Non essendoci modifiche proposte, verbale e delibere vengono confermate.

2.

Anticipando l'ultimo punto all'ordine del giorno, il presidente cede la parola ad avvocato e commercialista dell'Azienda per la presentazione dell'analisi fatta circa la natura giuridica dell'Azienda e la sua governance.

L'avvocato spiega che dopo la legge 328/200 e la necessità di gestire i servizi in forma associata, tre sono state le modalità utilizzate in Italia per adempiere a questa indicazione normativa: patti di collaborazione, società o enti di diritto pubblico (tra cui anche le aziende speciali consortili), società di diritto privato.

Pur essendo tutte formule valide, le indicazioni normative paiono dare maggiore rilevanza agli organi di diritto pubblico e, tra questi, l'Azienda Speciale Consortile è quella che maggiormente risponde alle necessità. La forma scelta pertanto pare la migliore, però la natura dei finanziamenti ricevuti, praticamente tutti pubblici e gli aggiornamenti normativi, paiono non lasciare dubbio al fatto che l'ente non sia pubblico economico, come considerato finora, ma un ente pubblico non economico.

Questa differenziazione, come esplica il commercialista, ha ripercussioni rispetto ai regolamenti di trasparenza e agli adempimenti obbligatori per le pubbliche amministrazioni, mentre non ne ha sul bilancio. La parte che più viene a modificarsi, però, è quella relativa al personale poiché, pur utilizzando già il CCNL Enti Locali per la retribuzione dei dipendenti, cambiano tutte le norme relative alla selezione, alla mobilità, alla flessibilità del personale.

Altra questione riguarda la governance dell'Azienda.

Per la parte concernente l'Assemblea, non ci sono necessità di modifica: la stessa rimane l'organo di indirizzo di tutte le decisioni.

Pare invece non più sostenibile che l'Ufficio di Piano sia anche il Consiglio di amministrazione dell'Azienda e che quest'ultimo sia composto da dipendenti comunali, pertanto sarà necessario scegliere tra un cda politico o un cda tecnico, con personale non dipendente dai Comuni, ma da loro scelti (la normativa prevede che il compenso sia di 30 euro a gettone di presenza).

Contestualmente dovrà essere definita l'organizzazione dell'azienda demandata a un direttore o a un comitato di direzioni. Questo personale potrà essere reclutato attraverso:

-una convenzione per l'utilizzo congiunto del personale (ex art. 23 bis comma 7 del Dlgs 165/2001) tra Azienda e Comuni corrispondendo poi un compenso che non è aggiuntivo ma va a operare sulla retribuzione di posizione o sull'indennità delle specifiche responsabilità della persona incaricata;

-assumere una persona tramite partita iva, o assunzione dipendente con posizione organizzativa, o assunzione come dirigente (formula molto costosa e perciò meno ipotizzabile).

L'Assemblea discute ampiamente di tutte le questioni esposte e rimanda le decisioni a una seduta successiva, prendendosi però l'impegno di valutare possibili candidati per un CdA tecnico e la definizione della posizione del direttore o del comitato di direzione, sia in termini di ore che di modalità di assunzione.

3.

Il Presidente cede la parola al direttore per la presentazione delle variazioni di bilancio. La dott.ssa Danesi spiega che:

-è necessario riportare lo stanziamento dell'ADM allo storico ossia a 120.000,00 euro e pertanto serve una variazione di 5.000,00 euro come maggiore spesa.

-di conseguenza, stante il fatto che una percentuale delle spese di ADM è sostenuta dai singoli Comuni, si prevede una maggiore entrata di 2.000,00 euro;

-la disposizione da parte del Tribunale di attivare mediazioni etnocliniche ha fatto lievitare il costo di tali interventi e pertanto è necessario imputare una maggiore spesa di 1.000,00 euro;

-l'aumento spropositato di incontri protetti rende necessaria una maggiore spesa di 8.000,00 euro per coprire i costi. In merito a questo intervento l'assemblea, per il futuro, dovrà anche definire se lasciare la spesa tutta in capo all'Azienda o, come per l'ADM, ripartire i costi in quota parte sui Comuni;

-i Comuni che hanno programmato lo spettacolo denominato "il carrozzone", per volontà dell'Assemblea stessa, beneficeranno di 500 euro, pertanto è necessaria una maggiore spesa di 5.000,00 euro.

-a fronte di tali maggiori spese, è necessario un prelievo dal fondo di riserva di 17.000,00 euro.

L'assemblea prende atto e delibera di approvare le variazioni proposte.

4.

Il Presidente cede la parola al Direttore che ricorda che è necessario riaprire i termini del bando relativo all'emergenza abitativa stante il fatto che sono avanzati fondi dal precedente avviso e che gli stessi, su indicazione delle Regione Lombardia, devono essere spesi entro novembre 2018.

Il direttore precisa che, da un incontro con le Assistenti Sociali dei Comuni, era emersa l'opportunità che il nuovo bando dovesse essere a sportello (ossia in ordine di arrivo delle domande) e contemplare le azioni 2, 3 e 4, non più solo la 2 come nel bando precedente.

Nello specifico, relativamente all'azione 4, il Consiglio ha definito come aspetti di vulnerabilità:

Mancato supporto parentale;

Presenza di figli a carico;

Presenza nel nucleo di una persona ultra 85enne;

Presenza nel nucleo di una persona con patologia cronica certificata.

La regione, infatti, non delineava il significato di vulnerabilità lasciando libertà di determinazione.

L'Assemblea, letto il bando, delibera di approvarlo unanimemente.

5.

La dott.ssa Danesi rammenta la necessità di approvare il Bando per le nuove povertà e ricorda che sono stati stanziati a bilancio per il 2018 euro 110.000,00 per lo stesso.

Facendo seguito alla richiesta del Comune di Torbole per il tramite dell'ufficio amministrativo dell'Azienda, si propone all'Assemblea la modifica dell'art 4 punto 2 dando atto che il valore massimo annuo erogabile a nucleo familiare deve rimanere di 2.400,00 euro, ma non è più definito

che l'importo di ogni buono debba essere di 200 euro; questo consente maggiore flessibilità nell'uso della risorsa.

L'Assemblea concorda con la modifica e delibera di approvare il regolamento così riscritto.

6.

Il direttore presenta il bando per l'assegnazione dei fondi ex legge 285/97 ricordando che sono stati stanziati a bilancio 50.000,00 euro per tale intervento che prevede di:

1. di definire come obiettivi per l'assegnazione dei fondi della ex 285/97:

- Sostenere la funzione genitoriale per svolgere il ruolo educativo in maniera consapevole ed efficace, per prevenire il disagio esistenziale ed il disagio relazionale e comunicativo intergenerazionale.
- Promuovere la crescita e lo sviluppo personale e del protagonismo dei minori e giovani.
- Prevenire il disadattamento sociale giovanile.
- Sostenere le attività promosse dalle realtà educative/aggregative esistenti nel territorio: oratori, associazioni sportive, culturali, ricreative, Centri di Aggregazione Giovanile, Centri Ricreativi Diurni, Centri Estivi, Sportelli Informa-giovani, istituzioni scolastiche, biblioteche ecc.

2. di definire come interventi per l'assegnazione dei fondi della ex 285/97:

- Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli e di supporto alle famiglie nella funzione genitoriale (momenti formativi per genitori, sportelli d'ascolto, laboratori ,...);
- servizi ricreativi, ludici ed educativi per il tempo libero rivolti ai minori;
- Interventi di sostegno alle realtà educative ed aggregative esistenti che operano a favore dei giovani
- Interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
- Misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità
- Interventi che consentono di far emergere le potenzialità giovanili favorendone il protagonismo;
- Interventi che consentono di potenziare le relazioni tra soggetti istituzionali e non del territorio ai fini della costituzione di una "rete" che permetta alla comunità di prendersi cura di sé con particolare riferimento al benessere dei ragazzi, adolescenti e giovani.
- Interventi di attivazione e supporto dei tavoli composti da varie rappresentanze significative (giovani, associazioni, referenti tecnici e politici, educatori/animatori...) per l'analisi dei bisogni dei giovani e la promozione di politiche giovanili più mirate.
- Interventi di promozione alla costruzione di patti educativi territoriali tra i soggetti sociali a tutela e promozione del preadolescente, dell'adolescente e del giovane.

3. di specificare che il contributo per i Comuni è definito su base capitaria;

4. di richiedere una dichiarazione o rendicontazione rispetto all'utilizzo dei fondi ai Comuni.

Per un prossimo anno si valuterà di utilizzare i fondi in maniera congiunta su una delle azioni del Piano di Zona relative all'area Minori e Famiglia, ma per l'anno 2018 si ritiene opportuno proseguire come già definito; l'Assemblea pertanto approva il bando di assegnazione dei fondi.

7.

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Danesi che ricorda la necessità di approvare il Bando per il Fondo di Solidarietà e, nello specifico, rammenta che è definito per legge di destinare almeno il 5% del costo delle comunità per minori per l'anno 2017 per il fondo di solidarietà a sostegno dei Comuni sotto i 5.000 abitanti per il pagamento delle rette delle Comunità per minori.

L'Assemblea legge il regolamento che, per quanto detto sopra, prevede per l'erogazione del fondo una prima quota solo per i Comuni sotto i 5000 abitanti nella misura del 5% del costo sostenuto dai Comuni dell'Ambito delle comunità per minori per l'anno 2017 e la restante parte per tutti i Comuni dell'Ambito.

L'Assemblea approva il regolamento unanimemente.

8.

La dott.ssa Danesi ha preso contatti con la Fondazione Berardi Manzoni di Roncadelle per monitorare l'andamento dello sportello badanti. Dai dati emerge che lo stesso sta lavorando in maniera continuativa e funzionale, che è una delle poche realtà che sulla Provincia di Brescia sta effettivamente svolgendo le funzioni richieste e che, in aggiunta, segue anche la parte relativa agli abbinamenti.

L'Assemblea accoglie con favore il lavoro svolto e delibera di prorogare la convenzione fino a tutto il 2019.

9.

Il Presidente ricorda che è ormai necessaria la bandizione dell'avviso per l'assunzione del coordinatore del servizio lavorativo.

L'Assemblea dà mandato al CdA dell'Azienda di procedere con l'espletamento degli atti necessari.

10.

La dott.ssa Danesi comunica che è stato formalmente approvato il progetto presentato dall'Ambito a valere sul fondo Fami e che, pertanto, dall'anno 2019 disporremo dei fondi per la gestione di interventi a favore di immigrati. Tali fondi, raccordati con il Rei, potranno consentire interventi più funzionali e meno onerosi per i Comuni.

VERBALE
ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DSSB 2 Bs Ovest di Gussago
Lunedì 4 Giugno 2018 ore 14,45 – 16,30

AMMINISTRATORI PRESENTI: Assessori ai Servizi Sociali dei Comuni di Castel Mella, Cellatica, Gussago, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato. Sindaco Castegnato, Castel Mella, Travagliato.

TECNICI PRESENTI: dott.ssa Danesi Elena, Assistente Sociale Lara Ancellotti, dott. Signoroni Giacomo.
Dott.ssa Abrami ATS Brescia

1.

Il Presidente prende la parola e dichiara aperta la seduta dell'Assemblea chiedendo se ci sono commenti rispetto a delibere e verbale della volta precedente. Non essendoci modifiche proposte, verbale e delibere vengono confermate.

2.

Il Presidente ricorda che è necessario approvare il Piano di Zona e il relativo accordo di programma e cede la parola all'ufficio di piano per la sua presentazione.

La dott.ssa Danesi richiama le "Linee guida per la programmazione zonale 2018-2020" rese note dalla DGR X/7631 ricordando che gli obiettivi espressi dalle medesime:

-Primo obiettivo: la nuova programmazione si riorganizza a livello di distretto;

-Secondo obiettivo: il perseguimento di alcuni contenuti programmatori.

Il secondo obiettivo promuove l'integrazione con altri settori (in primis quello sanitario e sociosanitario), come anche con altre politiche sociali, quali, a livello regionale, le misure del Reddito di autonomia e l'housing, e, a livello nazionale, il "Dopo di noi" e il REI. Rispetto al REI, si annuncia l'uscita di un "Piano regionale per la lotta alla povertà";

La DGR inoltre individua tre mete strategiche che accomunano gli obiettivi sopra descritti e verso le quali dovrà allinearsi il prossimo Piano di zona:

-L'omogeneità nei criteri di accesso ai servizi;

-L'omogeneità nei criteri di valutazione della qualità delle strutture e degli interventi, degli indicatori di appropriatezza e dei requisiti di accreditamento volontario;

-La sperimentazione di nuovi modelli di intervento sociale, con l'attivazione di percorsi di innovazione;

Il Direttore ricorda che le Linee di indirizzo per la programmazione sociale del prossimo triennio, hanno come cornice di riferimento la L.R. 23/2015 che ha determinato il riordino del sistema di welfare regionale con l'obiettivo di riformare i pilastri organizzativi del sistema, definire nuovi obiettivi strategici e offrire nuove risposte ai bisogni complessi, rafforzare la dimensione della programmazione e potenziare il livello di integrazione tra i settori sanitario, socio sanitario e sociale.

Il Consiglio espone poi in modo sintetico ma completo e puntuale il Piano che si articola nelle seguenti macro aree:

- Lo scenario nazionale e il contesto della nuova programmazione zonale
- La governance del piano di zona
- Percorso di costruzione del piano di zona 2018-2020
- Le politiche sociali sovradistrettuali (il coordinamento degli uffici di piano dell'ATS di Brescia)
- Analisi del contesto

- Servizi – attività - progetti attivati dall'ufficio di piano e delegati all'azienda speciale consortile
- Risorse economiche dell'ambito distrettuale
- La valutazione del piano di zona 2015/2017 dell'ambito distrettuale Brescia ovest – principali obiettivi e azioni
- Descrizione sintetica azioni prioritarie identificate a livello di singolo ambito distrettuale
- Le politiche sociali distrettuali
- II° livello di premialità - obiettivi strategici dell'ambito distrettuale - triennio 2018-2020;

Per la stesura del Piano di Zona 2018-2020 sono state consultate le realtà del territorio attraverso tavoli tematici di confronto a cui politici facenti parte dell'Assemblea stessa hanno partecipato e perciò il Piano risponde adeguatamente alle linee di indirizzo definite congiuntamente, pertanto l'Assemblea approva il Piano di Zona nella sua interezza con deliberazione unanime.

Il direttore prosegue presentando l'Accordo di Programma che è lo strumento tecnico giuridico che dà attuazione al Piano di Zona, così come disciplinato dall'art 34 del D. Lgs. 267/2000, dalla L.R. 2 del 2003 e dall'art. 18, comma 7, della L.R.3/2008 e che, nello specifico, individua come ente capofila dell'Ambito Distrettuale l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"

Visto attentamente lo schema di Accordo di Programma e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, l'assemblea delibera unanimemente di approvarlo.

3.

Tra le varie ed eventuali il direttore presenta l'idea progettuale del bando relativo al Fami chiedendo all'Assemblea l'autorizzazione alla presentazione.

L'Assemblea esprime parere favorevole alla presentazione del progetto.

REVISIONE DELLA GOVERNANCE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE BRESCIA OVEST

Documento di lavoro per l'Assemblea dei Sindaci del 23.07.2018

*

1. <u>PREMESSA</u>	1
2. <u>LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI: INQUADRAMENTO</u>	2
3. <u>L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE BRESCIA OVEST: ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO</u>	4
4. <u>GOVERNANCE ISTITUZIONALE: MODIFICHE PROPOSTE</u>	6
5. <u>PRINCIPALI IMPLICAZIONI DELLA QUALIFICAZIONE IN SENSO PUBBLICISTICO DELL'AZIENDA</u>	6
5.1 <i>Gestione contabile</i>	6
5.2 <i>Acquisti, Anticorruzione e Trasparenza</i>	7
5.3 <i>Gestione del personale</i>	7

*

1. Premessa

L'esigenza di ripensare l'assetto istituzionale dell'Azienda Speciale Consortile Brescia Ovest nasce dall'incertezza relativa alla natura giuridica delle Aziende Speciali Consortili, a seguito di una serie di pronunce giurisprudenziali (su tutte: Consiglio di Stato, sez. III, del 10.04.2015, n. 1842) che ne hanno messo in discussione la qualificazione, sino a quel momento pressoché indiscussa, di **enti pubblici economici**, in favore di quella di articolazioni organizzative della pubblica amministrazione (**enti pubblici non economici**).

Al fine di meglio inquadrare la questione, nel corso del 2017 è stato acquisito dall'ente un parere legale avente ad oggetto il quesito se l'Azienda potesse essere considerata una pubblica amministrazione o un ente pubblico economico.

La conclusione cui è giunto il professionista incaricato è stata che, sebbene "nell'Azienda sembra prevalere l'aspetto di Ente Pubblico Economico, rispetto al profilo consortile pubblico" e ciò sul rilievo che lo Statuto Aziendale prevede all'art. 12, co. 3, che "i Comuni consorziati non ripianeranno le eventuali perdite di esercizio", pur tuttavia, "stante l'attuale formulazione dello

Statuto che prevede una forma "ibrida" di Azienda e Consorzio ... si rende auspicabile una modifica statutaria che chiarisca in maniera definitiva questo aspetto fondamentale".

Tale sostanzialmente condivisibile conclusione ha condotto gli scriventi ad un'analisi del contesto normativo, dell'attuale assetto aziendale e delle possibili prospettive di riorganizzazione istituzionale, con esame delle principali implicazioni della riqualificazione, che si evidenziano sinteticamente nella presente relazione illustrativa, con riserva di ogni integrazione/valutazione/approfondimento che l'Azienda e/o i suoi soci riterranno opportuni.

*

2. La gestione dei servizi sociali associati: sintetico inquadramento

Come noto, sin dall'approvazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328, "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", gli enti locali sono stati chiamati a promuovere forme unitarie di organizzazione e gestione associata dei servizi in ambito distrettuale attraverso accordi formali.

In estrema sintesi, i modelli sviluppati dalla prassi negli anni – come disciplinati dalle varie normative regionali, alla luce sono sostanzialmente riconducibili a tre categorie:

- (i) patti di collaborazione amministrativa come convenzioni tra Comuni e accordi di programma¹ oppure deleghe associate dei Comuni alla ASL; rappresentano il modello più leggero di aggregazione, ma scontano la fragilità di un assetto istituzionale e organizzativo dipendente dai Comuni e non autonomo;

¹ Istituti disciplinati dagli artt. 30 e 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo Unico Enti Locali*" ("TUEL"):

30 (Convenzioni): 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

34. (Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

- (ii) società o enti di diritto pubblico, come i consorzi e le aziende speciali anche consortili², con personalità giuridica e autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, con possibilità di usufruire di personale tecnico dell'Ufficio di Piano stabile, attraverso una pianta organica definita;
- (iii) società di diritto privato, come la società per azioni, la società a responsabilità limitata e la fondazione, forme assai meno diffuse, attivate per lo più per la gestione di servizi con criteri di economicità (es. consultori), che per strutturare la gestione associata delle funzioni e dei servizi.

La Legge 15 marzo 2017 n. 33 *"Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali"* aveva previsto, tra l'altro, che il Governo adottasse uno o più decreti legislativi volti al *"rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328"*, stabilendo, tra i principi guida:

"g) riordino della disciplina delle forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, prevedendo, in ogni caso, che i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano essere costituiti, assicurando comunque risparmi di spesa, al fine della gestione associata dei servizi sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191".

La delega non è stata esercitata su questo punto entro il termine previsto (sei mesi dalla pubblicazione); tuttavia il principio esposto è stato recepito nell'ambito del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 (*"Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà"* – istitutiva del c.d. REI) che, all'art. 23, ha disciplinato il *"Coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali"* stabilendo al co. 5 che *"1. Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono, ove non già previsto nei rispettivi ordinamenti, all'individuazione di specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito"*

² L'Azienda Speciale è disciplinata dal combinato disposto dei seguenti articoli del TUEL:

31 (Consorzi): 1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

114 (Azienda Speciale): 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.

territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa la forma del consorzio ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 232 del 2016, finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, e continuità nella gestione associata all'ente che ne è responsabile, fermo restando che dalla medesima gestione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Con tali interventi il legislatore, richiamando quanto stabilito con L. 232/2016³, ha confermato il proprio *favor* nei confronti dello strumento del consorzio (o di forme ad esso analoghe) con il perseguimento dell'obiettivo della gestione associata dei servizi sociali.

*

3. L'Azienda Speciale Consortile Brescia Ovest: ente pubblico non economico

Venendo all'esame dell'Azienda Speciale Consortile Brescia Ovest, si è ritenuto necessario valutare: (i) se il modello dell'Azienda Speciale, adottato sin dall'istituzione nel 2007, sia tuttora la forma di gestione associata dei servizi sociali più coerente con le esigenze degli enti locali soci; e (ii) come superare le incertezze in ordine alla qualificazione dell'ente, con particolare riguardo alla distinzione tra enti pubblici economici (come sin ora l'Azienda è stata organizzata e amministrata) e enti pubblici non economici.

³ La possibilità di costituire consorzi di funzione tra amministrazioni pubbliche – prevista dall'art. 31 del TUEL – era stata ampiamente utilizzata da parte degli enti locali. Ai fini del coordinamento e del contenimento della spesa pubblica, tuttavia, la Legge del 23 dicembre 2009 n. 191 ha soppresso i consorzi di funzione, peraltro senza una modifica coordinata delle previsioni in materia del Testo unico degli Enti Locali.

A partire dal 2010 vi sono stati numerosi pronunciamenti da parte delle Corti dei Conti regionali in versione consultiva che – a fronte di richieste formulate da comuni – ribadivano l'impossibilità di realizzare o mantenere in attività consorzi di funzione legati al settore dei servizi sociali, secondo un'interpretazione letterale e stringente (*ex multis* parere della Corte dei Conti del Piemonte n. 101/2010 e parere della Corte dei Conti della Campania n.118/2010). In particolare era stata sostenuta la piena equiparabilità dei consorzi costituiti a seguito della Legge dell'8 novembre 2000 n. 328 ai consorzi di funzione ex art. 31 TUEL.

Tale orientamento ha cominciato a subire una modificazione a seguito del parere n. 15/2011 reso dalla Corte dei Conti del Lazio, la quale ha ritenuto fosse necessario individuare in concreto quale attività fosse prevalente nel consorzio, al fine di determinarne la natura di titolare di funzioni o di erogatore di servizi e quindi, in quest'ultimo caso, non assoggettato alle disposizioni della Legge n. 23 dicembre 2009 n. 191.

La questione sulla natura dei consorzi di comuni che erogano servizi sociali si era fatta più incerta, con pronunce delle sezioni regionali della Corte dei Conti non sempre concordi tra loro, ed in alcuni casi con un ritorno alla situazione interpretativa di stringente rispetto della norma letterale sopra illustrata (ad esempio si veda Corte dei Conti Campania, parere n. 10/2016).

Tale situazione è stata definitivamente superata dalla Legge dell'11 dicembre 2016 n. 106, che all' art. 1 comma 456 stabilisce che: *"In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa."*

La disposizione contenuta nella legge di bilancio 2017, come richiamata nella successiva disciplina del REI, pare avere dato finalmente gli strumenti per un superamento univoco delle incertezze che si erano manifestate in tema di consorzi legati a servizi e funzioni di carattere sociale. Infatti, alla luce dell'art. 1 comma 456 della Legge n. 232/2016 è possibile ritenere esonerate dalle previsioni normative di cui alla Legge n. 191/2009 i consorzi operanti nel settore dei servizi sociali.

Sul primo profilo, si è rilevato che il modello consortile appare quello che riscuote il *favor* del legislatore e che meglio pare assicurare il perseguimento dell'obiettivo di associare la gestione dei servizi in modo stabile: conclusioni che possono estendersi al modello dell'Azienda Speciale Consortile.

Più problematica è la questione relativa alla qualificazione dell'Azienda Speciale, sin ora organizzata e gestita come ente pubblico economico.

La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto di qualificare quale **ente pubblico non economico** un'Azienda Consortile allorquando vi sia:

- (i) esercizio diretto di funzioni amministrative: questa svolga *“funzioni amministrative proprie dei Comuni associati (attività delegata dai Comuni ed attività di pianificazione dei servizi) attività caratterizzata dall'esercizio di poteri amministrativi”* (TAR Lombardia, n. 2183/2015); e
- (ii) prevalenza di trasferimenti della Pubblica Amministrazione non correlati a prestazioni: *“un ente pubblico è di natura economica se produce, per legge e per statuto (e quindi non in modo fattuale o contingente) beni o servizi con criteri di economicità”* (Consiglio di Stato, 1842/2015) *“l'ente può normativamente perseguire molte finalità con finanziamenti dello Stato e di altri enti pubblici, e cioè, diversi dai corrispettivi ottenuti indipendentemente dall'utilizzazione concreta”* poiché in questo caso *“la gestione non è economica”* (Cass. Sez. Un. 1132/2000).

Dall'esame delle attività e del funzionamento dell'Azienda è emerso che:

- non vi è alcuna separazione tra titolarità delle funzioni amministrative in capo ai Comuni e l'erogazione dei servizi, tanto che la *governance* dell'ente è, secondo quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto demandata, sia pure in via transitoria, ad un Consiglio di Amministrazione –ufficio di piano, composto dai Dirigenti e Funzionari degli enti consorziati con unificazione in un unico organo delle funzioni dell'Ufficio di Piano e della gestione dei servizi;
- l'Azienda non opera un completo recupero dei costi sull'utenza, ma vi è una prevalenza di trasferimenti dalla PA non correlati alle prestazioni erogate.

Ciò che impone di ritenere integrati i due presupposti individuati dai richiamati orientamenti giurisprudenziali, come condivisi dalla dottrina, per ritenere l'Azienda inclusa tra gli enti pubblici non economici e dunque considerarsi amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 (*“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, c.d. Testo Unico del Pubblico Impiego).

*

4. Governance istituzionale: modifiche proposte

Alla luce dei rilievi svolti pare opportuna una limitata modifica statutaria, unitamente alla modifica della convenzione costitutiva, che:

- (i) confermi l'impianto istituzionale dell'Azienda Speciale Consortile;
- (ii) dia atto della chiarita natura giuridica dell'ente nel senso pubblicistico, superando il precedente impianto di ente pubblico economico, non più sostenibile;
- (iii) definisca un assetto organizzativo che assicuri all'Azienda un proprio organo di governo diverso dall'Ufficio di Piano, e non composto da dipendenti comunali.

Dovrà dunque essere rimessa ai soci la definizione della composizione del nuovo c.d.a., optando tra diverse soluzioni possibili, i.e., principalmente le seguenti:

- (a) C.d.a. "tecnico" composto da esperti (es: specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende od enti, pubblici o privati), non dipendenti, in rappresentanza dei Comuni;
- (b) C.d.a. "politico" composto es. da componenti dell'Assemblea dei Sindaci del distretto o comunque di soggetti, in rappresentanza degli enti soci;

ferma restando la titolarità onorifica e gratuita della partecipazione all'organo e il limite dei rimborsi previsti per la partecipazione al C.d.A. delle Aziende Speciali che l'art. 6, co. 2, DL 78/2010 ha determinato in massimo 30 euro a seduta.

Contestualmente alla riorganizzazione del C.d.A. dovrà essere definita l'organizzazione dell'Azienda, demandata ad un Direttore o di un Comitato di Direzione che si relazioni con l'Ufficio di Piano.

*

5. Principali implicazioni della qualificazione in senso pubblicistico dell'Azienda

5.1 Gestione contabile

La gestione contabile dell'Azienda prescinde dalla sua qualificazione quale ente pubblico non economico. Prevale infatti la norma contenuta nell'articolo 114 del TUEL secondo la quale l'azienda speciale *"conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile"*. Non vengono quindi richiamati i principi contabili applicati alla base

della contabilità pubblica. Lo stesso articolo 114 prevede l'obbligo per le aziende speciali di depositare il bilancio presso il competente Registro delle Imprese.

Si consideri inoltre che il Decreto 26 aprile 1995 ha approvato lo schema di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali, costituito da stato patrimoniale e conto economico

In tale contesto la Corte dei Conti Lombardia (parere 250/2014) ha avuto modo di precisare che "L'assimilazione tra aziende speciali e società di capitali per quanto attiene ai regimi contabili è inoltre giustificata da una sempre maggiore contiguità normativa tra le due figure come si evince anche dalla possibilità, ammessa dalla giurisprudenza contabile, di trasformazione di una società per azioni detenuta dall'ente locale in azienda speciale. In quest'ottica, la Sezione richiama una deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nel pronunciarsi sulla questione con la deliberazione 2/2014 del 15 gennaio 2014, ha affermato che *"la trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico in azienda speciale è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismo entrambi dotati di patrimonio separato a garanzia dei creditori sia con le disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica"*.

5.2 Acquisti, Anticorruzione e Trasparenza

In materia di scelta del contraente (i.e. acquisti) e di normativa in ambito trasparenza e anticorruzione non si riscontrano differenze significative tra enti pubblici economici, enti pubblici non economici e società partecipate dalle amministrazioni pubbliche locali.

5.3 Gestione del personale

La gestione del personale è viceversa significativamente dipendente dalla natura giuridica dell'Ente.

Agli enti pubblici NON economici si applica infatti in toto il decreto legislativo 165/2001.

In sostanza la gestione del personale (reclutamento, mobilità, possibilità di utilizzo di forme flessibili) viene regolata dalla citata norma e non dalle disposizioni privatistiche. Nessun impatto viceversa si avrebbe sul contratto di lavoro applicato, dato che già ora l'azienda applica il CCNL Enti Locali.

Occorre infine valutare le possibilità offerte dalla normativa per retribuire i componenti dell'Ufficio di Piano.

In linea generale l'Azienda non potrebbe più corrispondere autonomamente compensi a mente dell'articolo 53 del citato D.Lgs 165/2001⁴.

⁴ Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina (1).

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (2).

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 (3).

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (4).

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: (5).

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica (6).

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente

autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (7).

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti (8).

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze (9).

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici (10).

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. [La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi] (11).

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11 (12).

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via

Si dovrebbe quindi ipotizzare una convenzione per l'utilizzo congiunto del personale ex art. 23 bis comma 7 del D.Lgs 165/2001:

telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza (13).

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. (14)

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi (15).

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (16).

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (17).

(1) Comma corretto da Comunicato 16 ottobre 2001, pubblicato nella G.U. 16 ottobre 2001, n. 241 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, co. 8, lett. b), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(2) Comma inserito dall'art. 52, co. 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(3) Comma inserito dall'art. 1, co. 42, lett. a), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, co. 42, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(5) Comma così modificato dall'art. 2, comma 13-quinquies, lett. a), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 e, successivamente, così modificata dall'art. 2, comma 13-quinquies, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

(7) Comma così modificato dall'art. 1, co. 42, lett. c), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(8) Comma inserito dall'art. 1, co. 42, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(9) Comma così sostituito dall'art. 1, co. 42, lett. c), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(10) Comma sostituito dall'art. 1, comma 42, lettera e) della L. 6 novembre 2012, n. 190.

(11) Comma così modificato dall'art. 1, co. 42, lett. f), L. 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

(12) Comma modificato dall'art. 1, co. 42, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

(13) Comma così modificato dall'art. 34, co. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, dall'art. 61, co. 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 1, co. 42, lett. h) ed i), L. 6 novembre 2012, n. 190 e da ultimo dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 29 aprile - 5 giugno 2015, n. 98 (Gazz. Uff. 10 giugno 2015, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9».

(15) Comma modificato dall'art. 34, co. 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

(16) Comma aggiunto dall'art. 47, co. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, così sostituito dall'art. 52, co. 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(17) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della L. 6 novembre 2012, n. 190.

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

Non potendo prevedere un compenso aggiuntivo (limitato al caso dell'assegnazione temporanea presso imprese private) si dovrebbe operare rimodulando la retribuzione di posizione o l'indennità per specifiche responsabilità del dipendente coinvolto. Ovest solidale rimborserebbe poi parte della retribuzione.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"

AVVISO PUBBLICO INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE - ANNO 2018 DGR X/6465/2017

1. OGGETTO DELL'INTERVENTO

Regione Lombardia con D.G.R. n. 6465 del 10/04/2017 ha approvato le "Linee Guida per interventi sperimentali volti al contenimento dell'emergenza abitativa e azioni rivolte al sostegno per il mantenimento dell'abitazione in locazione" per l'anno 2017.

L'Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale, in qualità di ente capofila dell'ambito distrettuale n. 2 Brescia Ovest, con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci in data 23/07/2018 ha aderito alle MISURE n. 2, 3 e 4 delle predette Linee Guida, le quali sono volte al sostegno di famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano un sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6".

2. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

MISURA 2: "Sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano un sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6."

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini che nell'anno 2018 sono titolari di contratto di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale. Sono esclusi i soggetti titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita.

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- A) residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- B) non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- C) non essere in possesso di alloggio adeguato per il proprio nucleo familiare in Regione Lombardia;
- D) ISEE non superiore ad € 15.000,00;
- E) morosità incolpevole accertata in fase iniziale (fino a € 3.000,00).

Non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali; per morosità incolpevole deve intendersi la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile ad una delle seguenti cause:

- ☐ licenziamento
- ☐ mobilità
- ☐ cassa integrazione
- ☐ mancato rinnovo di contratti a termine
- ☐ accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro
- ☐ cessazione di attività professionale o di impresa
- ☐ malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce la morosità.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OVEST SOLIDALE”

MISURA 3: “Sostenere temporaneamente nuclei familiari che hanno l'alloggio di proprietà all'asta, a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo.”

Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari con le seguenti caratteristiche:

- A. residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- B. ISEE max fino a € 26.000,00.

Il contributo prevede l'erogazione di un contributo a favore del nucleo familiare per individuare un alloggio in locazione, anche a libero mercato, per soddisfare le esigenze abitative. Il contributo è volto a coprire le spese per la caparra e le prime mensilità di canone. Non sono ammesse le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali.

MISURA 4: “Sostenere nuclei familiari, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6) il cui reddito provenga esclusivamente da pensione, in grave disagio economico e in condizione di particolare vulnerabilità, ove la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo.

Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- A. residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- B. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- C. non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
- D. ISEE max fino a € 15.000,00;
- E. sono esclusi i soggetti titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita.

Per condizione di vulnerabilità si intende la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Mancato supporto parentale;
- Presenza di figli a carico;
- Presenza nel nucleo di una persona ultra 85enne;
- Presenza nel nucleo di una persona con patologia cronica certificata;

Per Grave disagio economico, oltre al limite isee indicato dalla DGR e sopra riportato, si intende il non aver beneficiato di altri emolumenti da Enti o con fondi Pubblici di qualsiasi genere o tipologia (a esclusione di eventuali contributi comunali).

3. CONDIZIONI ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

MISURA 2

Ai fini del riconoscimento del beneficio l'inquilino deve sottoscrivere un accordo, mediante l'apposito format allegato al presente bando, con cui egli si impegna, se disoccupato, a partecipare a un progetto di inclusione lavorativa nell'ambito delle politiche attive del lavoro ed a sanare la morosità pregressa se non coperta dal contributo. L'accordo è sottoscritto da inquilino, proprietario e da un rappresentante del Comune di residenza.

Il contributo è erogato direttamente al proprietario a seguito della sottoscrizione dell'impegno con cui lo stesso si obbliga a non effettuare lo sfratto per almeno 12 mesi e a non aumentare il canone di locazione.

Il contributo massimo erogabile è pari a:

- € 1.500,00 per alloggio/contratto;
- € 2.500,00 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il canone in “concordato” o a rinegoziare a canone più basso.

MISURA 3



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

“OVEST SOLIDALE”

La misura consiste nell'erogazione di un contributo a favore del nucleo familiare per individuare un alloggio in locazione, anche a libero mercato, per soddisfare le esigenze abitative. Il contributo è volto a coprire le spese per la caparra e le prime mensilità di canone. Non sono ammesse le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali.

Il contributo massimo erogabile è pari a:

- € 5.000 ad alloggio/contratto

MISURA 4

La misura consiste nell'erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranches), a scomputo dei canoni di locazione futuri, a fronte di un impegno a non aumentare il canone per 12 mesi o a rinnovare il contratto alle stesse condizioni se in scadenza.

Il contributo massimo erogabile è pari a:

- € 1.500 a alloggio/contratto

4. RISORSE FINANZIARE STANZIATE PER LA MISURA

L'Azienda Speciale Consortile “Ovest Solidale” gestirà direttamente l'erogazione dei fondi messi a disposizione da Regione Lombardia depurati di quanto erogato con il precedente bando, assegnando le risorse ai progetti presentati sulla base dell'ordine di arrivo delle richieste sino all'esaurimento dei fondi complessivi.

Nell'ambito del presente intervento i Comuni possono stanziare anche le eventuali economie del Fondo sostegno all'affitto (DGR n. 2207/2014 e n. 3495/2015) e del reddito di autonomia (DGR n. 4154/2015) che risultano già in capo ai rispettivi bilanci. Rimane comunque in capo ai singoli Comuni la rendicontazione di tali fondi.

Gli stanziamenti possono altresì essere integrati dai Comuni con risorse proprie o con agevolazioni e benefici fiscali.

ART. 5 ACCESSO AL CONTRIBUTO ED EROGAZIONE DELLE SPETTANZE

Le domande di contributo saranno raccolte presso gli uffici Servizi Sociali del Comune di residenza a partire dal 1 Settembre 2018 sino al 30 Novembre 2018.

Ogni singolo Comune espletate le procedure di verifica dei requisiti ed a seguito della sottoscrizione dell'accordo previsto da precedente articolo 2 procederà all'invio della domanda in Azienda per la verifica della permanenza del budget necessario alla copertura dell'intervento.

Una volta ottenuto il benessere dell'Azienda, la gestione del progetto e la successiva erogazione del contributo rimarrà di competenza del Comune di residenza.

Tutte le risorse devono essere utilizzate entro il 30 Novembre 2018.

ART. 6 ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DEI COMUNI

I singoli Comuni sono tenuti ad effettuare controlli a campione sulle richieste pervenute ai sensi della normativa vigente per accertare la veridicità delle dichiarazioni.

Qualora, a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario il Comune procederà alla revoca del beneficio dandone comunicazione all'Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"

ART. 7 INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS N. 196/2003

I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente avviso pubblico in conformità al Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e successive modifiche e integrazione. Tutti i dati personali che verranno in possesso dell'Azienda Speciale Consortile, dei Comuni e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto dell'art. 13 del citato decreto legislativo 196/03. I dati acquisiti saranno trattati con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ipito	Descrizione capitolo		PROPOSTA VARIAZIONE 23.07	Assestato
1	TRASFERIMENTI COMUNI INDISTINTI	349.500,00		349.500,00
2	QUOTA ADM COMUNI	46.000,00	2.000,00	48.000,00
3	TELESOCORSO COMUNI	12.000,00		12.000,00
4	INCONTRI PROTETTI ALTRI DISTRETTI	4.000,00		4.000,00
5	FONDO SOCIALE REGIONALE	485.099,00		485.099,00
6	LEGGE 40 SOVRADISTRETTUALE 3^ PROGETTO QUOTA	0,00		0,00
7	SERVIZI ACCOGLIENZA TEMPORANEA	3.500,00		3.500,00
8	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	364.176,06		364.176,06
9	QUOTE GIRATE DA ESERCIZI PRECEDENTI	65.000,00		65.000,00
10	Legge 40 sovradistrettuale progetto 1	0,00		0,00
11	Legge 40 sovradistrettuale progetto 2	0,00		0,00
12	Legge 40 sovradistrettuale progetto 3	0,00		0,00
13	Progetto Aiuto Sociale per Comuni	0,00		0,00
14	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE	213.041,74		213.041,74
15	PIANO GIOVANI	0,00		0,00
16	FONDO VIGILANZA	0,00		0,00
17	RIMBORSO DA COMUNI SPESE LEGALI RICORSO PROVINCIA	0,00		0,00
18	RIMBORSO DA COMUNI PER PROGETTI SPECIFICI	8.000,00		8.000,00
19	RIMBORSI ADM DA ALTRI COMUNI O PRIVATI FUORI	4.500,00		4.500,00
20	SPESE LEGALI RICORSO 30-70	0,00		0,00
21	Interessi attivi conto corrente	500,00		500,00
22	QUOTA COMUNITA' MINORI - d.g.r. 25 ottobre 2013, n. 856	35.000,00		35.000,00
23	LEGGE 40 SOVRADISTRETTUALE PROGETTO 4	0,00		0,00
24	FONDO INTESE	0,00		0,00
25	Piano Prima Infanzia	0,00		0,00
26	Sportello Europa	0,00		0,00
27	incarichi per gestione a livello distrettuale	0,00		0,00
28	PROGETTO SIA	61.748,00		61.748,00
29	REDDITO AUTONOMIA	0,00		0,00
30	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE	3.204,20		3.204,20
31	EMERGENZA ABITATIVA	0,00		0,00
32	PICCOLE PESTI	0,00		0,00
33	DOPO DI NOI	97.214,00		97.214,00
34	BONUS FAMIGLIA	17.733,63		17.733,63
	CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA	34.454,04		34.454,04
	AFFIDAMENTI IN HOUSE	52.944,56		52.944,56
		1.857.615,23		1.859.615,23

ipito	Descrizione capitolo		PROPOSTA VARIAZIONE 23.07	Assestato
1	UFFICIO DI PIANO/DIREZIONE	35.000,00		35.000,00
2	SPESE PERSONALE DIPENDENTE	153.944,56		153.944,56
3	COORDINAMENTO	0,00		0,00
4	Progetto Aiuto Sociale a Comuni	0,00		0,00
5	Pasti dipendenti	2.100,00		2.100,00
6	SPORTELLI PRATICHE ADS	0,00		0,00
7	SPESE AMMINISTRATIVE	4.000,00		4.000,00
8	Utenze energia, acqua, gas	10.000,00		10.000,00
9	UTENZE TELEFONICHE	7.500,00		7.500,00
10	AFFITTO	15.065,00		15.065,00
11	ASSICURAZIONI	5.000,00		5.000,00
12	PULIZIA	4.050,00		4.050,00
13	GESTIONE ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE	20.000,00		20.000,00
14	SPESE SICUREZZA E PRIVACY	7.000,00		7.000,00
15	MANUTENZIONI	2.500,00		2.500,00
16	Telesoccorso	12.000,00		12.000,00
17	Servizio di Accoglienza Temporanea	21.608,00		21.608,00
18	SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA	85.000,00		85.000,00
19	Incontri protetti tutela	24.000,00	8.000,00	32.000,00
20	Assistenza Domiciliare Minori	115.000,00	5.000,00	120.000,00
21	Mediazione Culturale	5.000,00	1.000,00	6.000,00
22	Autorizzazioni al funzionamento	0,00		0,00
23	Commercialista	8.500,00		8.500,00
24	Revisore	3.806,40		3.806,40
25	Consulenza legale	7.000,00		7.000,00
26	Incarichi per gestione a livello distrettuale	0,00		0,00

27	Fondo di riserva	44.804,90	-17.000,00	27.804,90
28	Buoni sociali	0,00		0,00
29	PROGETTI DI INTEGRAZIONE PER DISABILI	20.000,00		20.000,00
30	Legge 285	50.000,00		50.000,00
31	Buoni nuove povertà	110.000,00		110.000,00
32	Fondo di Solidarietà	85.000,00		85.000,00
33	Fondo Intese	0,00		0,00
34	FONDO SOCIALE REGIONALE COMUNI	283.648,10		283.648,10
35	Piano per la Prima Infanzia	0,00		0,00
36	FONDO SOCIALE REGIONALE ALTRI ENTI	141.350,90		141.350,90
38	Legge 40 sovradistrettuale progetto 2	0,00		0,00
39	Legge 40 sovradistrettuale progetto 3	0,00		0,00
40	Commissioni Conto Corrente	600,00		600,00
41	Legge 40 sovradistrettuale progetto 1	0,00		0,00
42	RESIDUI	0,00		0,00
43	PIANO GIOVANI - BORSE LAVORO	0,00		0,00
44	PIANO GIOVANI INCARICO COOPERATIVA	0,00		0,00
45	FONDO CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO	5.000,00		5.000,00
46	SPORTELLI EUROPA	0,00		0,00
47	Fondo Non Autosufficienze	193.041,74		193.041,74
48	SPESE LEGALI RICORSO PROVINCIA	0,00		0,00
49	SPESE LEGALI RICORSO 30-70	0,00		0,00
50	legge 40 sovradistrettuale progetto 4	0,00		0,00
51	spese per concorsi e selezioni pubbliche	0,00		0,00
52	quota comunità minori - d.g.r. 25 ottobre 2013, n. 856	35.000,00		35.000,00
53	CONTRIBUTI AD AZIENDE PER ASSUNZIONI	0,00		0,00
54	FORMAZIONE	13.000,00		13.000,00
55	IMPOSTE E CONTRIBUTI	111.000,00		111.000,00
56	RESTITUZIONE A COMUNI QUOTE AZIENDA	0,00		0,00
57	PROGETTO SIA	61.748,00		61.748,00
58	REDDITO AUTONOMIA	0,00		0,00
59	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE	0,00		0,00
60	PICCOLE PESTI	0,00		0,00
61	EMERGENZA ABITATIVA	0,00		0,00
62	RETE ANTIVIOLENZA	5.400,00		5.400,00
63	DOPO DI NOI	97.214,00		97.214,00
64	BONUS FAMIGLIA	17.733,63		17.733,63
65	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	35.000,00		35.000,00
66	CARROZZONE	0,00	5.000,00	5.000,00
		1857615,23		1.859.615,23

0

0,00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

DELIBERAZIONE N. 11 IN DATA 04/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E DEL PIANO DI ZONA 2018-2020

La presente deliberazione è composta da n. 3 pagine e n. 2 allegato.

L'anno DIEMILADICIOTTO addì QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 14,45 nella sala delle Adunanze

Con atto formale del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci vennero convocati, a seduta, i componenti dell'Assemblea dei Sindaci.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Berlingo		X
Comune di Castegnato	X	
Comune di Castel Mella	X	
Comune di Cellatica	X	
Comune di Gussago	X	
Comune di Ome		X
Comune di Ospitaletto		X
Comune di Rodengo Saiano	X	
Comune di Roncadelle	X	
Comune di Torbole Casaglia	X	
Comune di Travagliato	X	

Assistono alla seduta dell'Assemblea dei Sindaci i componenti dell'ufficio Tecnico di piano:

COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE
Dott.ssa Elena Danesi	X	
Dott. Giacomo Signoroni	X	
Ass.Soc. Valentina Facconi		X
Ass.Soc. Lara Ancelotti	X	

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco del Comune di Castel Mella, assume la presidenza ai sensi dell'Accordo di Programma e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 11 IN DATA 04/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E DEL PIANO DI ZONA 2018-2020

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

RICHIAMATA la Legge 328/2000 che prevede, per la realizzazione della politica sociale di zona, la stesura di un Piano di Zona contenente gli interventi da attuare a livello di ambito e le risorse da destinare alla realizzazione degli stessi;

VISTE le Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017 "Un Welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la Comunità." DGR 2941 del 19.12.2014;

RICHIAMATI il Piano di Zona 2015-2017 e l'Accordo di Programma approvati con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 10 del 27.04.2015 da cui si evince che l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" è l'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale di Brescia Ovest;

VISTA la proroga dell'Accordo di programma e del Piano di Zona 2015-2017 approvata con deliberazione n 01 del 12.02.2018;

VISTE le "Linee guida per la programmazione zonale 2018-2020" rese note dalla DGR X/7631;

CONSIDERATO che gli obiettivi espressi sono così riassumibili:

-Primo obiettivo: la nuova programmazione si riorganizza a livello di distretto;

-Secondo obiettivo: il perseguimento di alcuni contenuti programmatici.

Il secondo obiettivo promuove l'integrazione con altri settori (in primis quello sanitario e sociosanitario), come anche con altre politiche sociali, quali, a livello regionale, le misure del Reddito di autonomia e l'housing, e, a livello nazionale, il "Dopo di noi" e il REI. Rispetto al REI, si annuncia l'uscita di un "Piano regionale per la lotta alla povertà";

VERIFICATO che tre sono le mete strategiche che accomunano gli obiettivi sopra descritti e verso le quali dovrà allinearsi il prossimo Piano di zona:

-L'omogeneità nei criteri di accesso ai servizi;

-L'omogeneità nei criteri di valutazione della qualità delle strutture e degli interventi, degli indicatori di appropriatezza e dei requisiti di accreditamento volontario;

-La sperimentazione di nuovi modelli di intervento sociale, con l'attivazione di percorsi di innovazione;

CONSIDERATO che le Linee di indirizzo per la programmazione sociale del prossimo triennio, hanno come cornice di riferimento la L.R. 23/2015 che ha determinato il riordino del sistema di welfare regionale con l'obiettivo di riformare i pilastri organizzativi del sistema, definire nuovi obiettivi strategici e offrire nuove risposte ai bisogni complessi, rafforzare la dimensione della programmazione e potenziare il livello di integrazione tra i settori sanitario, socio sanitario e sociale;

VISTO il Piano che si articola nelle seguenti macro aree:

- Lo scenario nazionale e il contesto della nuova programmazione zonale
- La governance del piano di zona

- Percorso di costruzione del piano di zona 2018-2020
- Le politiche sociali sovradistrettuali (il coordinamento degli uffici di piano dell'ATS di Brescia)
- Analisi del contesto
- Servizi – attività - progetti attivati dall'ufficio di piano e delegati all'azienda speciale consortile
- Risorse economiche dell'ambito distrettuale
- La valutazione del piano di zona 2015/2017 dell'ambito distrettuale Brescia ovest – principali obiettivi e azioni
- Descrizione sintetica azioni prioritarie identificate a livello di singolo ambito distrettuale
- Le politiche sociali distrettuali
- II° livello di premialità - obiettivi strategici dell'ambito distrettuale - triennio 2018-2020;

VERIFICATO che per la stesura del Piano di Zona 2018-2020 sono state consultate le realtà del territorio attraverso tavoli tematici di confronto;

CONSIDERATO che l'Assemblea dei Sindaci ha deciso di rispettare il primo livello di premialità, e predisporre il piano di zona e l'Accordo di Programma entro il 30 giugno 2018, inoltre ha definito gli ulteriori obiettivi strategici legati alle successive premialità;

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma è lo strumento tecnico giuridico che da attuazione al Piano di Zona, così come disciplinato dall'art 34 del D. Lgs. 267/2000, dalla L.R. 2 del 2003 e dall'art. 18, comma 7, della L.R.3/2008;

VISTI i precedenti Accordi di Programma e confermato come ente capofila dell'Ambito Distrettuale l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale";

VISTO lo schema di Accordo di Programma e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci pone in votazione il punto all'Ordine del giorno:

presenti: n. percentuale presenze: 80% della popolazione di riferimento

favorevoli: n. percentuale favorevoli: 100% degli abitanti equivalenti dei Comuni presenti

astenuiti: n. 0 percentuale astenuti: 0%

contrari: n. 0 percentuale contrari: 0%

DELIBERA

1. di approvare il Piano di Zona 2018-2020, allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'Accordo di Programma tra i Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 2 Brescia Ovest per la gestione degli interventi previsti nel Piano di Zona 2018-2020, allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

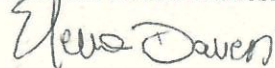
Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci

Giorgio Guarneri



Il Coordinatore dell'Ufficio Tecnico di Piano

Dott.ssa Elena Danesi



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' 2018

(Intervento previsto dal Piano di zona ai sensi della Legge 328/2000)

Art. 1

Definizione di Fondo di solidarietà

Il Fondo di solidarietà è previsto nel Piano di zona del Distretto n. 2 Brescia Ovest per far fronte a situazioni di emergenza sociale, definite all'art. 3 del presente regolamento, che i Comuni si trovano a dover fronteggiare nella gestione dei servizi sociali.

Art. 2

Destinatari

Destinatari del fondo di solidarietà sono i Comuni del Distretto n. 2 Brescia ovest: Gussago, Rodengo Saiano, Roncadelle, Travagliato, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Ospitaletto, Berlingo, Ome, Torbole Casaglia.

Art. 3

Oggetto del finanziamento

Sono finanziabili con le modalità previste negli artt. 5 e 6 del presente regolamento:

- I costi per l'inserimento in Comunità Alloggio, Centri di Pronto Intervento di minori o madri con minori;
- I costi per l'inserimento in strutture residenziali o diurne di portatori di handicap.
- I costi del canone di locazione di alloggi per nuclei familiari con minori, in situazione di grave ed accertata emergenza abitativa;
- Sfratti esecutivi (escluse le occupazioni senza titolo), nel caso in cui non sia possibile attivare interventi alternativi;
- Genitore solo con figli in situazione di grave conflittualità di coppia (in assenza di reddito o di adeguata rete parentale così come definita dall'Art.433 del Codice Civile).
- I costi dei progetti, redatti dai servizi sociali territoriali, finalizzati al recupero dell'autonomia di adulti con problematiche di emarginazione grave anche legate all'abuso di sostanze (alcolismo, ex tossicodipendenti) o malati psichiatrici, attraverso un collocamento abitativo che si differenzi dalla famiglia d'origine.

Art. 4

Gestione dei casi particolari

1. Qualora i Comuni dovessero affrontare spese per far fronte a casi di emergenza per interventi di carattere socio-assistenziale di competenza comunale, non previsti espressamente all'art. 3 e che per natura ed entità incidano in modo determinante sul bilancio, possono far richiesta di ammissione al contributo all'Assemblea dei Sindaci.
2. Il Presidente dell'Assemblea inserirà all'ordine del giorno la valutazione del caso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
3. L'Assemblea deciderà a maggioranza, acquisendo il parere scritto dell'Ufficio di piano.
4. Il Comune proponente non avrà diritto di voto sul punto all'ordine del giorno.

Art. 5

Procedura per la richiesta del finanziamento

1. I Comuni per richiedere l'utilizzo del fondo di solidarietà dovranno, entro la prima settimana di Dicembre dell'anno in cui l'intervento è posto in essere, presentare all'Ufficio di Piano la seguente documentazione:

- scheda di descrizione del progetto nella quale si evidenzia la durata, la tipologia dell'intervento, i soggetti coinvolti, il costo totale dell'intervento;
 - una relazione dell'assistente sociale sul singolo caso;
 - l'attestazione, anche se negativa, dell'eventuale compartecipazione dell'utente ai costi del servizio secondo il Piano socio assistenziale comunale e l'eventuale richiesta ad altri enti di contributi per l'attivazione dell'intervento.
2. L'Ufficio di Piano curerà l'istruttoria delle domande, provvedendo se necessario alla richiesta di integrazioni, comunicherà formalmente al Comune la risposta con l'eventuale quantificazione del contributo. La comunicazione costituisce titolo formale per l'accertamento del contributo.
 3. Ogni Comune potrà presentare più progetti nello stesso anno.

Art. 6

Quota finanziabile

1. Il fondo di solidarietà finanzia la quota di progetto a carico del Comune al netto della compartecipazione dell'utente o degli eventuali contributi erogati da altri soggetti.
2. Per spese ammesse al finanziamento si intendono: acquisto rette, canoni di locazione, acquisto di beni e servizi presso terzi.
3. Il periodo finanziabile decorre dalla data di attivazione del progetto e ha come termine massimo il 31 dicembre del primo anno.

Art. 7

Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Al termine del progetto o comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di attivazione del servizio il Comune renderà conto all'Ufficio di Piano i costi mediante invio delle fatture con quietanza di pagamento. I Comuni che hanno in corso richieste di contributo ad altri Enti (Asl, Fondazioni ecc...) presenteranno la suddetta rendicontazione solo nel momento in cui riceveranno formale conferma relativamente all'entità del contributo richiesto. In tal caso l'Ufficio di Piano disporrà l'erogazione della differenza fra quanto speso e quanto percepito da altri Enti.
2. A seguito della rendicontazione l'Ufficio di Piano disporrà la liquidazione delle spettanze.

Art. 8

Risorse a disposizione

1. Il fondo di solidarietà è quantificato nel Bilancio di Previsione approvato dall'Assemblea dei Sindaci. Nella deliberazione del Bilancio dovranno essere indicate in maniera dettagliata la fonte di finanziamento del Fondo di Solidarietà e la percentuale prevista al comma 2 esclusivamente destinata ai piccoli Comuni.
2. Ai sensi della legge Regionale n. 34/2004 art. 4 comma 4: "I comuni associati nell'ambito territoriale sono tenuti a costituire, con risorse derivanti dal Fondo nazionale politiche sociali, un fondo a sostegno dei comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti facenti parte dell'ambito e sui quali gravano gli oneri per interventi sociali obbligatori di cui al comma 3; il fondo dovrà avere una dotazione finanziaria annuale almeno del 5% dei costi complessivamente sostenuti nel precedente esercizio finanziario da tutti i comuni dell'ambito."
3. Per la quota indicata al comma 1 finanziata con il Fondo Nazionale Politiche Sociali destinata a ogni Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è consentito il finanziamento massimo, per il primo progetto presentato, pari ad una quota paritaria. Qualora il primo progetto abbia un costo finanziabile superiore alla suddetta somma, la differenza verrà liquidata a fine anno compatibilmente alle risorse disponibili.

4. La restante quota del Fondo verrà ripartita in quota uguale fra tutti i Comuni dell'Ambito. Qualora il primo progetto abbia un costo finanziabile superiore alla suddetta somma, la differenza verrà liquidata a fine anno compatibilmente alle risorse disponibili.

5. Per entrambe le categorie, ulteriori progetti che il singolo Comune voglia presentare, oltre al primo, verranno eventualmente liquidati alla fine dell'anno sulla base fondi ancora disponibili dopo aver soddisfatto gli interventi previsti al comma precedente.

6. Le eventuali risorse recuperate da Comuni dell'Ambito a seguito di ricorsi giurisdizionali promossi singolarmente, collegate a fondi erogati dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", incrementeranno il fondo per il Comune promotore nella misura del 10% della quota effettivamente incassata dall'Azienda, con riferimento al solo anno in cui il rimborso diviene effettivo.

INTERVENTI LEGGE 285 A FAVORE DI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE

L'Assemblea dei Sindaci, in fase di approvazione del bilancio preventivo 2018, ha stabilito di destinare delle risorse economiche da trasferire ai Comuni dell'Ambito per la realizzazione di interventi che mirano **al raggiungimento dei seguenti macro - obiettivi:**

- a) Sostenere la funzione genitoriale per svolgere il ruolo educativo in maniera consapevole ed efficace, per prevenire il disagio esistenziale ed il disagio relazionale e comunicativo intergenerazionale.
- b) Promuovere la crescita e lo sviluppo personale e del protagonismo dei minori e giovani.
- c) Prevenire il disadattamento sociale giovanile.
- d) Sostenere le attività promosse dalle realtà educative/aggregative esistenti nel territorio: oratori, associazioni sportive, culturali, ricreative, Centri di Aggregazione Giovanile, Centri Ricreativi Diurni, Centri Estivi, Sportelli Informa-giovani, istituzioni scolastiche, biblioteche ecc.

Tali risorse stanziare a bilancio saranno divise tra i Comuni in quota capitaria e sarà richiesta una dichiarazione di utilizzo e/o una rendicontazione dall'Azienda.

Interventi finanziabili:

Il finanziamento assegnato ad ogni singolo Comune può essere utilizzato per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli e di supporto alle famiglie nella funzione genitoriale (momenti formativi per genitori, sportelli d'ascolto, laboratori, ..);
- servizi ricreativi, ludici ed educativi per il tempo libero rivolti ai minori;
- Interventi di sostegno alle realtà educative ed aggregative esistenti che operano a favore dei giovani
- Interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
- Misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità
- Interventi che consentono di far emergere le potenzialità giovanili favorendone il protagonismo;
- Interventi che consentono di potenziare le relazioni tra soggetti istituzionali e non del territorio ai fini della costituzione di una " rete" che permetta alla comunità di prendersi cura di sé con particolare riferimento al benessere dei ragazzi, adolescenti e giovani.
- Interventi di attivazione e supporto dei tavoli composti da varie rappresentanze significative (giovani, associazioni, referenti tecnici e politici, educatori/animatori...) per l'analisi dei bisogni dei giovani e la promozione di politiche giovanili più mirate.
- Interventi di promozione alla costruzione di patti educativi territoriali tra i soggetti sociali a tutela e promozione del preadolescente, dell'adolescente e del giovane.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"

REGOLAMENTO PER I BUONI PER CONTRASTARE LE NUOVE POVERTÀ 2018

Art. 1

Definizione di Fondo per contrastare l'insorgenza di nuove povertà

Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono finalizzati alla prevenzione del disagio, del rischio povertà e della marginalità sociale, laddove l'assenza o l'insufficienza del reddito delle famiglie determinano condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. L'erogazione di tale intervento deve considerarsi un supporto temporaneo alle difficoltà delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

L'utilizzo dei buoni nuove povertà ha come fine il superamento della logica assistenziale, che spesso caratterizza l'erogazione di sussidi economici, e la promozione di nuovi approcci di intervento in grado di stimolare l'autonomia dell'utente e di promuoverne l'inclusione sociale.

In tal senso si ritiene utile che il Servizio Sociale, nel rispetto dei principi del proprio agire professionale, utilizzi i buoni nuove povertà per garantire alla persona in stato di bisogno l'erogazione dell'assegno economico nell'ambito di un progetto d'aiuto che possa prevedere anche l'impegno dell'utente a svolgere un'attività di volontariato, volta al pubblico interesse e mirante all'inclusione sociale del soggetto in difficoltà.

Art. 2

Destinatari

Destinatari dei Buoni Nuove Povertà sono i Comuni del Distretto n. 2 Brescia ovest: Gussago, Rodengo Saiano, Roncadelle, Travagliato, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Ospitaletto, Berlingo, Ome, Torbole Casaglia.

Art. 3

Oggetto del finanziamento

Il buono può essere erogato a favore di singoli o nuclei familiari che attraversano **periodi di difficoltà economiche temporanee e improvvise a causa di eventi contingenti quali:**

- a. peggioramento della situazione economica familiare a seguito di decesso di uno dei percettori di reddito, insorgenza di malattia improvvisa;
- b. cessazione dell'attività autonoma o da parte del datore di lavoro, licenziamento (ad esclusione dei casi per "giusta causa"), cassa integrazione ordinaria e straordinaria, riduzione dell'orario di lavoro imposta dal datore di lavoro, ecc...di un componente del nucleo familiare, con priorità alle famiglie mono reddito;
- c. Recente separazione con figli minori a carico o con figli maggiorenni se in condizione di handicap grave e certificato. La separazione può essere anche di fatto purché autodichiarata ai sensi dell'art.48 del d.Lgs. 445/2000;
- d. insorgenza di una malattia improvvisa e invalidante, in assenza del diritto a percepire indennità di accompagnamento, per curarsi dalla quale è necessario sostenere ingenti spese;



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"

- e. situazioni di grave emarginazione che implica condizione di fragilità socio-economica.

N.B. Ai fini del presente bando le unioni di fatto sono equiparate al matrimonio.

Per eventuali richieste che non rientrino nelle categorie sopra riportate ma che rispondano comunque alle finalità del presente regolamento i Comuni formulano richiesta all'Assemblea dei Sindaci ristretto, attraverso l'Ufficio di Piano, che esprimerà il parere in merito entro 15 giorni.

Art. 4

Risorse a disposizione

1. Il fondo a disposizione per le situazioni di nuove povertà è quantificato nel Piano Finanziario approvato dall'Assemblea dei Sindaci per l'anno in corso.
2. Il valore massimo del buono è pari a 2.400,00 euro annui.
3. A ogni Comune verranno assegnati un numero di buoni mensili da erogare in base al numero di abitanti.

Art. 5

Modalità di erogazione dei buoni

1. Le somme equivalenti ai buoni assegnati verranno accreditate ai singoli Comuni che ne gestiranno l'erogazione.
2. Il bando rimarrà aperto fino all'esaurimento delle risorse disponibili o comunque fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
3. Le domande verranno evase secondo l'ordine di arrivo comprovato dal numero e dalla data di protocollo e su **valutazione sociale**.
4. L'erogazione del buono decorre dal mese di presentazione della domanda e potranno essere assegnati al massimo 12 buoni per ogni nucleo familiare.
5. Il Servizio Sociale, se lo ritiene utile, potrà sottoscrivere un contratto con l'utente che, a fronte del beneficio economico ottenuto, si dichiara disponibile ad effettuare un'attività di volontariato, volta al pubblico interesse, individuata dal servizio stesso.

Art. 6

Requisiti per l'accesso al buono

I richiedenti per poter accedere al Buono dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un reddito ISEE inferiore a € 7.585,89.
- il capo famiglia, inteso secondo la Legge anagrafica vigente, dovrà avere un'età inferiore a 65 anni alla data di presentazione della richiesta di erogazione del buono;
- essere in una delle situazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento comprovate mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

Per ogni caso il servizio sociale comunale dovrà redigere una relazione che evidenzi la sussistenza delle condizioni di cui al primo comma.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OVEST SOLIDALE”

Le assistenti sociali comunali hanno la facoltà, in casi del tutto eccezionali caratterizzati da grave situazione sociale e/o economica e/o sanitaria debitamente documentata tramite relazione sociale, di esimersi dal vincolo dell'ISEE, in quanto non rispondente della reale situazione vissuta dal singolo utente o nucleo familiare al momento della presentazione della domanda.

Art. 7

Rendicontazione del contributo

E' compito del Comune tenere tutta la documentazione necessaria a rendicontare gli interventi attuati con la presente misura e ad inviarla, qualora espressamente richiesta, all'ufficio di piano per le verifiche necessarie.

PROPOSTA DI AZIONE TERRITORIALE

Sezione 1 - Anagrafica ed Esperienze

1.1 Anagrafica Soggetto Proponente unico

Comune di Ambito di Azienda speciale	Comune Capofila
--	-----------------

Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"

1.2 Anagrafica partner di progetto

Indicare gli enti che hanno partecipato alla fase di coprogettazione a livello territoriale, se effettuata
--

Non sono previsti Enti partner, ma si è provveduto a contattare la propria rete e si è definito che verranno successivamente raccolte le adesioni non come partner ma come soggetti aderenti al progetto. Parte del lavoro, inoltre, consisterà proprio nella ricerca di nuove alleanze con soggetti terzi per la realizzazione fattiva del progetto.

1.3 Tabella esperienze

Compilare la tabella descrivendo le principali esperienze pregresse maturate nella gestione diretta di progetti cofinanziati con altri Fondi comunitari e nazionali nell'ambito dell'immigrazione, da parte dell'ente capofila della rete e dei suoi componenti (laddove identificati in fase di coprogettazione)

N	Anno	Soggetto che ha maturato l'esperienza	Ruolo (in qualità di Soggetto Proponente unico, Capofila, Partner)	Titolo dell'intervento	Principali azioni	Destinatari	Enti finanziatori	Costo del progetto Totale	Costo totale delle attività direttamente gestite	Durata dell'intervento
1	Giugno 2011- Maggio 2013	Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale	Capofila per 9 ambiti della Provincia di Brescia	Legge 40 sovradistrettuali	Area formazione Attivazione strutture alloggiative temporanee e (Centri di accoglienza/emergenza, alloggi di inserimento)	Immigrati residenti in 9 ambiti della provincia di Brescia	Regione Lombardia Ambiti Distrettuali	201.204,66	201.204,66	2 anni

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

					, alloggi di transizione) Case di accoglienza /alloggi per categorie protette (donne sole con bambini, per vittime della tratta, per sostegno all'integrità dei nuclei familiari) Qualificazione dei servizi (amministrativi, culturali, sociali, educativi, penali, sanitari, etc.) in funzione dell'integrazione e della multietnicità								
					Area formazione Attivazione strutture alloggiative temporanee e (Centri di accoglienza /emergenza , alloggi di inserimento , alloggi di transizione)								
2	01/06/2012 - 31/05/2014	Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale	Capofila per 9 ambiti della Provincia di Brescia	Legge 40 sovradistrettuale	Case di accoglienza /alloggi per categorie protette (donne sole con bambini, per vittime della tratta, per sostegno all'integrità dei nuclei familiari) Qualificazione dei servizi	Immigrati residenti in 9 ambiti della provincia di Brescia	Regione Lombardia Ambiti Distrettuali	134.844,77	134.844,77	2 anni			

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

					(amministrativi, culturali, sociali, educativi, penali, sanitari, etc.) in funzione dell'integrazione e della multiethnicità					
3	agosto 2013 - luglio 2015	Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale	Capofila per 9 ambiti della Provincia di Brescia	Legge 40 sovradistrettuale	Area formazione Attivazione strutture alloggiative temporanee e (Centri di accoglienza /emergenza , alloggi di inserimento , alloggi di transizione) Case di accoglienza /alloggi per categorie protette (donne sole con bambini, per vittime della tratta, per sostegno all'integrità dei nuclei familiari) Qualificazione dei servizi (amministrativi, culturali, sociali, educativi, penali, sanitari, etc.) in funzione dell'integrazione e della multiethnicità	Immigrati residenti in 9 ambiti della provincia di Brescia	Regione Lombardia Ambiti Distrettuali	185.334,86	185.334,86	2 anni
4	agosto 2014 - luglio 2015	Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale	Capofila per 9 ambiti della Provincia di Brescia	Legge 40 sovradistrettuale	Area formazione Attivazione strutture alloggiative temporanee e (Centri di accoglienza	Immigrati residenti in 9 ambiti della provincia di Brescia	Regione Lombardia Ambiti Distrettuali	74.245,90	74.245,90	1 anno

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

[illegible]

Sezione 2 – Contenuti del progetto

2.1 Sintesi dell'intervento

Fornire una descrizione sintetica del progetto specificandone:

1. la finalità generale
2. i principali obiettivi specifici
3. le azioni e le attività previste
4. la metodologia scelta per realizzare le azioni/attività
5. gli outputs, i risultati e l'impatto atteso

Il progetto si concentra soprattutto sulle azioni 2 e 3 e si pone la finalità di facilitare e migliorare le dinamiche di inclusione sociale e di dare vita a esperienze volte ad agevolare processi di integrazione socio-culturale semplificando e potenziando l'accesso ai servizi ed il naturale instaurarsi di relazioni all'interno dei paesi.

I principali obiettivi che ne discendono pertanto sono:

- potenziamento dei servizi di segretariato sociale e facilitazione del raccordo dei servizi con le realtà del territorio;
- attenta connessione con le misure di inclusione quali il REI;
- avvio di circuiti comunicativi ed informativi che attivino, attraverso azioni di supporto all'inserimento e all'integrazione sul territorio, processi decisionali autonomi e consapevoli nei nuclei in condizione di fragilità;
- sostegno all'autonomia progressiva dei nuclei in condizioni di fragilità;
- riduzione di forme di esclusione e marginalità;

Tali obiettivi potranno trovare realizzazione attraverso:

- creazione di équipes multidisciplinari per una migliore comprensione della situazione;
- presenza di mediatori culturali che consentano alle parti di confrontarsi con maggiore facilità e reciprocità;
- potenziamento del servizio di etnoclinica per la creazione di spazi di ascolto dove l'utente possa portare il proprio vissuto anche in relazione alla sua storia d'origine e trovare uno spazio neutrale in cui confrontarsi;
- affiancamento nei rapporti con la scuola, le istituzioni ed i servizi sanitari;
- Servizio di sportello informativo per aiutare nella stesura delle pratiche burocratiche e nella raccolta di informazioni circa l'esistente;
- Coinvolgimento delle comunità e delle realtà territoriali;

Dal progetto ci si aspetta:

- una progressiva e maggiore autonomia dei nuclei famigliari coinvolti;
- creazione di reti inclusive naturali;
- riduzione della difficoltà nell'accesso ai servizi (anche scolastici e sanitari);
- maggiore coinvolgimento attivo della popolazione straniera alla vita sociale delle comunità;
- formazione e specializzazione di operatori per affrontare i problemi correlati a questa area di intervento.

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

2.2 - Contesto dell'intervento e fabbisogni

Descrivere il contesto di riferimento del progetto e i fabbisogni (es. territoriali, di policy, istituzionali, del target group, etc.) ponendo attenzione alla natura del problema e del contesto in cui si manifesta, i bisogni a cui la proposta territoriale intende dare risposta, perché è importante intervenire, chi si sta occupando del problema ecc)

I dati sull'immigrazione nella Provincia di Brescia confermano la tendenza nazionale ad un rallentamento del flusso migratorio, dovuto alla crisi economica e alla difficoltà di trovare lavoro. Ciò nonostante il territorio bresciano si colloca al secondo posto in Lombardia per numero di cittadini stranieri regolarmente residente.

La popolazione straniera residente al 31.12.2017 nei Comuni dell'Ambito territoriale è la seguente:

COMUNE	N. CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Ospitaletto	2.440
Travagliato	1.454
Gussago	1.446
Roncadelle	1.316
Castelmella	914
Castegnato	851
Torbole C.	723
Rodengo Saiano	550
Cellatica	393
Berlingo	358
Ome	212
TOTALE	10.657

Se si considera che la popolazione totale è di poco superiore ai 100.000 abitanti, risulta immediatamente evidente come la popolazione straniera sia circa il 10% della popolazione complessiva. A questi si aggiungono gli stranieri che arrivano sul territorio attraverso i progetti Sprar e CAS.

Se si analizzano i dati relativi agli utenti assistiti nei servizi socio-sanitari nel 2017 i risultati sono i seguenti:

Totale assistiti	11.229
Donne	5.654
% Donne	50,4%
Età media	31,74
Bambini	2.669
% sul totale dei bambini	17,01%
% Bambini su pop straniera	23,8%
N. nuovi nati	190

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

(ultimi 12 mesi)	
Tasso natalità X 1.000	16,92
% Nuovi nati stranieri	22,1%

Le considerazioni che si traggono dall'analisi dei dati e dall'andamento degli ultimi anni sono che la popolazione straniera presenta un'elevata dinamicità e che, nonostante il calo indicato sopra, la popolazione straniera negli ultimi dal 2000 a oggi è più che quadruplicata.

Se inizialmente inoltre la popolazione straniera era prevalentemente maschile, si è ormai giunti ad una situazione quasi paritaria e alla presenza di molte famiglie con minori. Gli stranieri pertanto, non possono più essere trattati solo come un'area a se stante, ma permeano tutte le realtà del tessuto sociale usufruendo ormai dei servizi sia per i minori, che per le famiglie, i disabili e gli anziani.

Tale situazione implica la necessità di potenziare servizi informativi, di promozione dell'integrazione e di facilitazione delle dinamiche di inclusione sociale di questi soggetti.

Sezione 3 - Obiettivi generali e specifici e metodologia

3.1. Obiettivo generale della proposta

Descrivere gli obiettivi o finalità generali indicando il principale mutamento che si vuole conseguire e i benefici che il progetto contribuisce a raggiungere successivamente al raggiungimento dei suoi obiettivi specifici.

N.B.: Si tratta di obiettivi di medio e lungo periodo raggiungibili al di là della durata del progetto, definiti tenendo conto dei risultati di opportune analisi di contesto. Gli obiettivi generali non coincidono mai con una azione o attività e devono essere espressi in maniera astratta.

Il progetto si concentra soprattutto sulle azioni 2 e 3 e si pone la finalità di facilitare e migliorare le dinamiche di inclusione sociale e di dare vita a esperienze volte ad agevolare processi di integrazione socio-culturale semplificando e potenziando l'accesso ai servizi ed il naturale instaurarsi di relazioni all'interno dei paesi.

3.2. Obiettivi specifici della proposta

Descrivere gli obiettivi determinati sulla base dell'analisi di contesto e dei fabbisogni territoriali, indicando il miglioramento nella realtà che si vuole ottenere e descrivendo i benefici a favore dei destinatari finali.

N.B.: Gli obiettivi devono essere chiari, misurabili e attendibili e devono essere espressi in maniera concreta ma generica e non coincidere mai con una azione o una attività.

I principali obiettivi che discendono dagli obiettivi specifici pertanto sono:

- potenziamento dei servizi di segretariato sociale e facilitazione del raccordo dei servizi con le realtà del territorio;
- attenta connessione con le misure di inclusione quali il REI;
- avvio di circuiti comunicativi ed informativi che attivino, attraverso azioni di supporto all'inserimento e all'integrazione sul territorio, processi decisionali autonomi e consapevoli nei nuclei in condizione di fragilità;
- sostegno all'autonomia progressiva dei nuclei in condizioni di fragilità;
- riduzione di forme di esclusione e marginalità;

3.3 Risultati attesi

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

Descrivere i risultati, ovvero i benefici che il progetto si impegna a erogare ai destinatari per conseguire gli obiettivi specifici.

N.B.: I risultati attesi costituiscono gli effetti immediati di un intervento.

Dal progetto ci si aspetta:

- una progressiva e maggiore autonomia dei nuclei famigliari coinvolti;
- creazione di reti inclusive naturali;
- riduzione della difficoltà nell'accesso ai servizi (anche scolastici e sanitari);
- maggiore coinvolgimento attivo della popolazione straniera alla vita sociale delle comunità;
- formazione e specializzazione di operatori per affrontare i problemi correlati a questa area di intervento.

3.4 Metodologia

Delineare l'approccio e la metodologia che si intende adottare per la realizzazione delle attività del progetto. Spiegare perché l'approccio e la metodologia prescelti si ritengono i più adatti per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, tenendo conto del target di destinatari di riferimento

Si intende procedere con un **approccio sistemico** che consenta una sinergia tra i servizi coinvolti che permettano un **approccio multidisciplinare e olistico** che tenga conto di tutte le necessità e le peculiarità della persona.

Si intende puntare su un **empowerment personale** dei soggetti coinvolti perché possa svilupparsi un **processo di comunità** che qualifichi la realtà dei Comuni e l'integrazione delle persone.

Si intende attivare **processi di rete** che permettano una sempre maggiore inclusione dei migranti nella realtà di riferimento così che anch'essi possano divenire risorsa per tutta la cittadinanza.

Si intende avvalersi di **competenze etnocliniche** che consentano di entrare in profondità nei processi di conoscenza delle culture di provenienza delle persone e creino conoscenza e cultura anche negli operatori dei servizi e in tutte le realtà con cui è possibile creare una collaborazione.

Sezione 4 – Complementarità, sostenibilità e impatto delle azioni

4.1. Complementarietà e sinergie con altri progetti

Indicare le strategie e gli strumenti adottati per verificare che altri interventi finanziati con Fondi Nazionali o Europei si coordinino alle attività del progetto. Spiegare quali azioni saranno poste in essere per evitare duplicazioni degli interventi e garantire sinergie.

Dall'analisi dei servizi già in essere appare che non vi siano attualmente programmi o servizi offerti dai Comuni o altri Enti che si configurino come duplicati di quanto il presente progetto intende proporre.

I servizi con cui il progetto andrebbe a coordinarsi (sportello, mediazione, Rel), inoltre, sono già gestiti dall'Azienda e pertanto si lavorerà in un'ottica di efficienza delle risorse.

4.2 Sostenibilità dei risultati del progetto

Indicare le strategie e gli strumenti adottati per generare risultati ed effetti duraturi che permangano nel tempo anche dopo la cessazione delle attività di progetto (Es. creazione di network/partnership stabili e duraturi, individuazione di ulteriori fonti di finanziamento).

Il progetto tende a potenziare i servizi e a creare una cultura differente che possa poi rimanere patrimonio sia degli operatori che dei cittadini coinvolti. Tale lavoro consentirà di vedere risultati anche a lungo termine.

5.3 Impatto del progetto

Descrivere gli effetti di medio e lungo termine, maggiormente diffusi, che il progetto non si propone di raggiungere direttamente ma al raggiungimento dei quali darà un valido contributo.
L'impatto atteso dovrà essere descritto in correlazione con gli obiettivi generali del progetto.

Lavorando per una sinergia tra i servizi il progetto potrà creare maggiore facilità di accesso agli stessi consentendo una riduzione dei tempi di attesa e della complessità di gestione delle situazioni.

Lavorando inoltre per creare una cultura e dei contesti più inclusivi si ritiene che questo potrà portare beneficio anche alle future generazioni che non necessiteranno più di interventi mirati, ma avranno acquisito le competenze necessarie ad essere cittadini autonomi.

Sezione 5 – Destinatari delle azioni

5.1 Indicazione dei destinatari

Indicare il numero dei destinatari della proposta progettuale, specificando, ove possibile

1. Migranti (cittadini paesi terzi):

- Tipologia di destinatario : così come specificati nella tabella presente nell'informativa di Giunta
- Indicare se nel gruppo di destinatari a cui l'azione territoriale si rivolge sono presenti eventuali vulnerabilità (es. Minore, Minore straniero non accompagnato, Anziano, Donna in stato di gravidanza, Genitore single con figlio/i minori

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

- a seguito, Vittima di tratta degli esseri umani, Disabile, Persona affetta da gravi malattie o da disturbi mentali, Persona che ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, Analfabeta)
- Nazionalità;
 - Genere;
 - Classi di età (0-14; 15-17; 18-22; 23-27; 28-33; 34-39; 40-45; 46-51; 52-57; 58-65; over 65).

2. Operatori:

- Tipologia dell'ente di appartenenza (pubblico o privato);
- Ente di appartenenza (Es. Amministrazioni pubbliche centrali; Amministrazioni pubbliche locali, Organizzazioni non governative; Aziende private e pubbliche; Organizzazioni educative e di ricerca; Organismi pubblici internazionali);
- Ambito professionale di riferimento (Servizi amministrativi per il rilascio - rinnovo del permesso di soggiorno; Servizi demografici - Es. amministrativi; Servizi sanitari; Servizi scolastici - didattici; Servizi sociali; ecc.);
- Genere.

Essendo il progetto trasversale alle varie aree, lo stesso può potenzialmente raggiungere tutta la popolazione straniera del distretto che, divisa per fasce di età, è la seguente:

Popolazione straniera residente nel distretto n.2 al 31.12.2016								
Comune/età	0-3 anni	4-11 anni	12-18 anni	19-25 anni	26-40 anni	41-59 anni	60-100 anni	TOT
Berlingo	17	24	25	32	100	66	15	279
Castegnato	58	118	51	85	239	256	44	851
Castel Mella	69	100	69	80	315	245	36	914
Cellatica	13	30	28	31	118	116	22	358
Gussago	92	187	82	105	507	389	84	1446
Ome	10	26	20	18	60	66	12	212
Ospitaletto	181	326	150	200	873	587	123	2440
Rodengo Saiano	32	55	37	53	166	171	36	550
Roncadelle	87	180	73	117	472	311	76	1316
Torbole Casaglia	52	104	39	56	260	162	50	723
Travagliato	116	228	91	122	464	358	75	1454
TOT	727	1378	665	899	3574	2727	573	10543

Per quanto riguarda gli operatori, il progetto si propone di raggiungere:

- Le 16 assistenti sociali che lavorano/collaborano con i comuni, e altrettanti amministrativi;
- Gli operatori (3) che seguono il REI;
- 4 assistenti sociali e una psicologa della tutela minorile;
- Gli operatori delle ASST in ottica di raccordo con i servizi socio sanitari;
- Educatori dei servizi di assistenza domiciliare, insegnanti, medici di base.

Sezione 6 Descrizione delle procedure

6.1 Indicare referente della proposta progettuale

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

Nome e cognome
Recapito telefonico
Indirizzo mail

Chiara Orlandi
030/2524684
amministrazione@pdzbsovest.it

6.2 *Indicare le procedure adottate per la definizione della proposta progettuale*

- Avviso di manifestazione di interesse
- Incontri
- Passaggio in assemblea di distretto
- Passaggio in conferenza dei sindaci di ambito

Si è parlato del progetto in una riunione tecnica con tutte le assistenti sociali dell'ambito e si è ottenuta l'adesione dell'Assemblea dei Sindaci.

Sportello Assistenti Familiari
(ex L.R. 15/2015)

c/o Fondazione "Residenza Berardi Manzoni" onlus - Roncadelle(Bs)

agg. Al 12/07/2018

N. Prof.	Cognome	Nome	Disponibilità	tel.	Mail	Residenza
1	* ROSSI	DANIELA	giorno/notturno dal lun. al ven	328/9704593	daniela.rossi2101@gmail.com	Desenzano(Bs)
2	* OTASOWIE	VIVIAN	giorno/notturno e 24h/24	351/0474882		Roncadelle(Bs)
3	* GIORASCU	MIHAIL	giorno/notturno e 24h/24	391/4747577	choreskumichael@mail.ru	Rodengo Saiano (Bs)
4	* FESTA	ANNA	giorno/notturno al ven.	331/9605805	feva-anva3@vindex.ru	Roncadelle(Bs)
5	* BOUALAM	FADILA	giorno dal lun. al ven.	389/1864649	boualamefadila66@gmail.com	Roncadelle(Bs)
6	* GARBATENKO	IRINA	giorno dal lun. al sab.	339/5921378	irina.gorbatenko73@gmail.com	Roncadelle(Bs)
7	* KONDRAT	MARYANA	giorno/notturno e 24h/24 dal lun. al sab.	324/8624754	kondratm@gmail.com	Castel Mella(Bs)
8	* LABIADIADH	RIM	giorno o pomeriggio dal lun. al sab.	380/2646206		Roncadelle(Bs)
9	* SANFILIPPO	LETIZIA	giorno dal lun. al sab.	329/8574622	letiziasanfilippo37@gmail.com	Roncadelle(Bs)
10	* ALBERTINI	ALESSANDRA	giorno tutti i giorni	389/7688655		Roncadelle(Bs)
11	* CHOUGHANA	INAS	mattina/pomeriggio/notturno dal lun. al sab.	320/8044039		Travagliato(Bs)
12	* SATURINE	ABLAWA	mattina/pomeriggio dal lun. al sab.	030/5234585 cell. 334/8865887		Roncadelle(Bs)
13	* LYLK	MARIYA	24h/24	329/1618301	hsat29nov@gmail.com	Travagliato(Bs)
14	* GRECO	ANGELA	24h/24	327/7654879		Roncadelle(Bs)
15	* GUTIERREZ LUNA	YOVANA	solo ore pomeridiane	331/6348161		Brescia
16	* ADUWA	QUEEN EDWARD	24h/24	338/7769494 cell. 380/7088227	*	Comezzano Cizzago (Bs)
17	* MADOGGIO	ALESSANDRO	mattina/pomeriggio dal lun. al sab.	030/2305402 cell. 366/1060516	alessandromadoggio@yahoo.it	Castegnato (Bs)
18	* LAZARI	SILVIA	24h/24	324/8058147		Brescia
19	* PASCARI	OLGA	24h/24	327/5699871		Concesio (Bs)
20	* CEBAN	TAMARA	24h/24	324/0823282		Desenzano(Bs)
21	* SVETLANA	ISAYENKO	24h/24	329/9496580		Roncadelle(Bs)
22	* EKWENSI	CHIZO BAM	pomeriggio/notte dal lunedì alla domenica	339/4141086		Roncadelle(Bs)
23	* GERACI	MARIA LUISA	mattina/pomeriggio dal lun. al dom.	328/7567206	marialuisa.geraci@paste.it	Brescia
24	* VANKOVA	EVGENIYA	mattina o pomeriggio o notturno dal lun. al dom	329/2156471		Roncadelle(Bs)
25	* PASQUALI	GIOVANNA	mattino o pomeriggio dal lun. al dom	338/8037692		Gussago(Bs)
26	* ENI	FEODOSIA	24h/24	388/1743890		Castel Mella(Bs)
27	* PANCALDI	LISA ERNESTA	mattina o pomeriggio dal lun. al ven.	333/3581399	lisa.pancaldi@gmail.com	Brescia
28	* TRAN	LUDMILA	mattino o pomeriggio dal lun. al dom	324/8940005		Brescia
29	* BEZER	ANA	24h/24	380/1299520		Brescia
30	* DERIVOLKOVA	EKATERINA	24h/24	329/8839873		Brescia
31	* ROLFI	MILENA	solo mattina	339/4360879		Brescia
32	* FILONENKO	OKSANA	da mattina a sera / orario notturno	320/1793247		Brescia
33	* URINA	SVETLANA	pomeriggio/ orario notturno	328/1963409		Rezzato
34	* BELGHOUTH	NEILA	dal lun alla domenica mattina/pomeriggio	331/9514404		Brescia
						Roncadelle(Bs)

*Impiegata